



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 455	di data 28/10/22

**Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA.**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg dd. 12.12.2011, normativa che è entrata in vigore con il 1° gennaio 2012;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 di data 14.03.2022 con la quale sono da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg.;

richiamata la determinazione di data 19.05.2022 n. 57/210 con cui I.T.E.A. S.p.a. è stata autorizzata a stipulare con il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, un contratto di locazione ai sensi della L.P. 15/2005 per l'alloggio individuato con il codice 43104917, in quanto sono venute meno le condizioni per le quali il provvedimento di revoca era stato adottato;

vista la nota di I.T.E.A. S.p.A. di data 05.07.2022, ns. prot. n. 187046, con la quale la Società ha comunicato, trasmettendo copia delle risultanze degli accertamenti effettuati, che il soggetto di cui all'Allegato 1, nucleo monopersonale, non ha occupato l'alloggio pubblico per un periodo continuativo di oltre 60 giorni, senza aver preventivamente formulato debita richiesta di autorizzazione alla Società, e ha chiesto conseguentemente all'Amministrazione comunale l'avvio di un procedimento di revoca ai sensi 9, 3° comma, lett. d) bis, punto 1), della L.P. 15/2005;

pagina 1/4

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

richiamato l'articolo 5, comma 5 bis, della L.P. 15/2005, il quale prevede che il provvedimento dell'ente locale che autorizza la locazione è revocato nei casi previsti dall'art. 9, comma 3, ad eccezione di quanto previsto alla lettera b) e b bis) del predetto comma;

atteso quindi che la revoca dell'autorizzazione alla locazione nei confronti del soggetto di cui all'Allegato 1 è prevista dall'art. 9, 3° comma, lett. d) bis, punto 1), in caso di "mancata occupazione dell'alloggio per un periodo continuativo di almeno sessanta giorni senza autorizzazione di I.T.E.A. S.p.A. e negli altri casi previsti dal regolamento di esecuzione";

vista la nota di data 05.07.2022, prot. n. 188187, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con la quale il Progetto Politiche Abitative ha provveduto a comunicare al soggetto di cui all'Allegato 1 l'avvio del procedimento di revoca dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica;

preso atto che nei termini fissati con la nota di avvio del procedimento di revoca l'interessato ha fatto pervenire, con note d.d. 03.08.2022, prot. 216978, e 04.08.2022, prot. n. 217504, le proprie controdeduzioni a quanto veniva contestato;

preso atto che con nota di data 08.08.2022, prot. 221189, le anzidette controdeduzioni sono state inviate anche ad I.T.E.A. S.p.A. per un'opportuna valutazione;

considerato che l'I.T.E.A. S.p.A., con nota di data 29.08.2022, ns. prot. n. 239473, pur avendo preso atto e valutato le controdeduzioni dell'interessato, ha confermato la sussistenza dei presupposti che hanno motivato la proposta di revoca dell'autorizzazione alla locazione;

richiamato l'art. 5, comma 5 ter, della L.P. 15/2005 secondo il quale il provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare e il provvedimento di revoca previsto dall'art. 9, comma 3, comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione. I provvedimenti di revoca fissano il termine per il rilascio dell'alloggio e costituiscono, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;

ritenuto necessario, alla luce di quanto esposto e della documentazione agli atti, procedere con l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione a locare disposta in favore del soggetto di cui all'Allegato 1;

considerato, infatti, che l'elevata domanda di alloggi di edilizia abitativa pubblica destinabili al soddisfacimento dei richiedenti inseriti nelle relative graduatorie rende imprescindibile il recupero delle abitazioni che non vengono effettivamente e stabilmente occupate dai soggetti assegnatari;

atteso che, con la già citata deliberazione della Giunta comunale di data 14.03.2022 n. 56, con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg., è stato stabilito, nel caso in cui l'abbandono dell'alloggio pubblico riguardi tutto il nucleo familiare, il termine di un mese per la restituzione dell'alloggio medesimo, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca della locazione;

richiamato l'art. 25 del "Regolamento" il quale prevede che, fatto salvo quanto diversamente disposto nel regolamento medesimo, dalla mensilità successiva alla data di adozione dei provvedimenti di revoca e fino alla mensilità di scadenza del termine fissato per il rilascio dell'alloggio, il nucleo familiare sia tenuto, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter, lettera a), della legge, a corrispondere un importo mensile pari al canone di mercato di cui all'art. 22;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per

il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;  
lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;  
dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. C\_378/S005/306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative

#### d e t e r m i n a

1. di revocare al soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento, l'autorizzazione alla locazione dell'alloggio di I.T.E.A. S.p.a. identificato con il codice 43104917 per le motivazioni indicate in premessa;
2. di dare atto che il termine per la restituzione dell'alloggio a I.T.E.A. S.p.A. previsto per la revoca adottata ai sensi dell'art. 9 – comma 3 – lettera d) bis, punto 1), è stabilito in 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 16, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), titolo esecutivo nei confronti del titolare del contratto di locazione e di chiunque occupi l'alloggio;
4. di dare atto che avverso le contestazioni riguardanti le motivazioni della revoca espone in premessa, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario presso il foro di Trento;
5. di dare atto che, per contestazioni riguardanti la legittimità del presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato;
6. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica della presente determinazione all'interessato.

Allegati in formato elettronico

pagina 3/4

//  
Allegato 1

Allegati in formato cartaceo  
//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 28/10/22